



Prot. n. 32 3.2.1

Rubiera, li 7 aprile 1999

Alla cittadinanza

Oggetto: Animali domestici – Obbligo della raccolta degli escrementi dal suolo pubblico.

IL SINDACO

RICHIAMATO l'articolo 210, comma 3) del Regolamento di igiene Veterinaria approvato con delibera di C.C. n 12 del 30 gennaio 1990 che testualmente recita: Nei centri urbani i possessori di cani sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie affinché il suolo pubblico e specialmente le zone frequentate da bambini (parchi, giardini pubblici), resti pulito;

RITENUTO di regolamentale con propria ordinanza il comportamento dei possessori di cani in ordine all'obbligo di provvedere affinché il suolo pubblico resti pulito da escrementi dei suddetti animali, comportamento che attiene ad un moderno e corretto rapporto fra l'uomo e gli animali domestici;

VISTO a tal proposito il parere espresso dal dott. Emilio Guidotti, funzionario del servizio Veterinario dell'USL di RE distretto di Scandiano che con nota del 20 marzo 1997 ritiene che le deiezioni degli animali domestici lasciate sul suolo pubblico possono essere portatrici di notevoli inconvenienti igienico sanitari per la popolazione quali la diffusione di pericolose zoonosi come echimococchi, Leptosirosi, salmonellosi ed altre verminosi minori e giudica soluzioni diverse da quella dell'asportazione meccanica degli escrementi non sufficienti a risolvere il problema in modo efficace;

RITENUTO quindi di dover imporre ai proprietari di cani che vengono condotti su suolo pubblico di provvedere puntualmente alla raccolta degli escrementi dei propri animali mediante apposita paletta e sacchetto o con l'utilizzo di altri mezzi che comunque garantiscano una perfetta pulizia del suolo;

ORDINA

1. Ai proprietari di animali domestici (cani, gatti) di provvedere affinché il suolo pubblico rimanga costantemente pulito dagli escrementi dei propri animali con l'obbligo di provvedere immediatamente alla rimozione meccanica degli stessi mediante asportazione con apposita paletta e sacchetto o con altri mezzi che comunque garantiscano la completa e perfetta pulizia del suolo.
2. I proprietari degli animali di cui al punto precedente sono quindi tenuti a dotarsi, ogni qualvolta conducano gli stessi su suolo pubblico, dei relativi mezzi per la pulizia.

Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza nonché della rilevazioni delle sanzioni amministrative ad essa collegate e così stabilite:

- da lire 50.000 a lire 150.000 per la violazione di cui al punto 1) (obbligo di pulizia del suolo);
- da lire 30.000 a lire 90.000 per la violazione di cui al punto 2) (obbligo di dotarsi di idonei mezzi per la pulizia).

IL SINDACO
Pozzi prof.ssa Anna